

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 3278

Riflessi dell'abrogazione della legge 15/1968

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 7 marzo 2001

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in G.U. 20 febbraio 2001, supplemento ordinario n. 30/L), in vigore dal 7 marzo 2001, dispone, fra l'altro, l'abrogazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con ciò implicando alcune importanti conseguenze sulle modalità redazionali delle dichiarazioni inserite nell'atto notarile ai sensi della disposizione oggi venuta meno.

Di tutta evidenza è la mancata riproduzione, nella disciplina relativa alle sanzioni penali (art. 76 del T.U.) della disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 26 della legge 15/1968, la quale stabiliva che "il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità".

Ricordiamo come sul punto l'opinione espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato fosse stata nel senso di ritenere sì necessario l'ammonimento, il quale era stabilito come obbligatorio da norma di legge, ma che di esso non ne fosse essenziale una documentazione nell'atto autenticato o nella formula dell'autentica: in altre parole, che dell'avvenuto ammonimento non ne era necessaria la menzione (C.N.N., note 26 gennaio 1996, n. 208; 29 settembre 1995, n. 2409; 26 giugno 1995, n. 1746; 23 giugno 1995, n. 1748; G. CASU, *Formalità dell'autocertificazione*, studio n. 1780 del 23 giugno 1998).

Peraltro, funzione dell'ammonimento, come ha affermato la Cassazione (Cass. pen., Sez. 5, 2 giugno 1995, n. 6474), è quella di "un mero richiamo volto a preve-

nire la commissione del falso, non già un requisito di validità dell'atto svolto", con la conclusione che "risponde del reato di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che dichiara il falso nella suddetta circostanza, pur se la dichiarazione non sia stata preceduta dall'avvertimento del pubblico ufficiale che la riceve".

Pertanto, per far scattare il meccanismo penale, non è determinante l'ammonimento, ma il fatto di sottoscrivere la dichiarazione e di sottoporla all'autentica del pubblico ufficiale (CASU, *op. cit.*).

Dell'ammonimento previsto dal comma 4 dell'art. 26 della legge 15/1968 oggi, nella disposizione del testo unico relativa alle sanzioni penali, non v'è più traccia.

Il riferimento all'ammonimento è tuttavia presente in due disposizioni del testo unico.

Di esso, infatti, si fa menzione nel comma 4 dell'art. 3.

L'art. 3 del testo unico, nell'individuare i soggetti ai quali si applica il testo unico, distingue fra:

a) i cittadini italiani e dell'Unione europea, le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni e gli enti, le associazioni e i comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, per i quali le norme trovano comunque applicazione (art. 3, comma 1);

b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione ma regolarmente soggiornanti in Italia, che possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3, comma 2);

c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato che, fuori dall'ipotesi sopra contemplate, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (art. 3, comma 3).

Infine, fuori dalle ipotesi di cui sopra, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (art. 3, comma 4).

L'obbligo di procedere all'ammonimento risulta pertanto espressamente previsto per l'autorità consolare italiana.

Dell'ammonimento inoltre si fa menzione all'art. 48, inerente alla modulistica

predisposta dalle singole amministrazioni e relativa alle dichiarazioni sostitutive – per la quale è previsto l’inserimento del richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo unico per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate.

La norma in questione costituisce l’integrale riproduzione di quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, (recante *Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative*), il quale aveva stabilito, al comma 2, appunto la predisposizione, da parte delle singole amministrazioni, di moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive con l’inserimento del richiamo alle sanzioni penali contemplate dall’art. 26 della legge 15/1968.

Proprio con riferimento all’art. 6, comma 2, era stata prevista l’abrogazione del comma 4 dell’art. 26 della legge 15/1968 (art. 13 del D.P.R. 403/1998): abrogazione che deve pertanto intendersi limitata alle sole dichiarazioni rese attraverso moduli e alle c.d. autocertificazioni e che non appare viceversa estensibile alle ipotesi di dichiarazione resa davanti a pubblico ufficiale (sul punto M. E. D’ORIO, *Semplificazione delle certificazioni amministrative ed attività notarile*, studio n. 2393 del 18 maggio 1999).

È difficile, allo stato attuale, stabilire quali siano le ragioni della omessa riproduzione del comma 4 dell’art. 26 della legge 15/1968, che imponeva l’ammonimento a tutti i pubblici ufficiali, nell’art. 76 del testo unico.

Per quanto sopra, infatti, emerge come non vi sia stata una totale eliminazione dell’ammonimento dal sistema.

Può ipotizzarsi che la *ratio* dell’art. 48, che prevede il “richiamo” (sostanzialmente identico all’ammonimento) delle conseguenze penali del falso nella modulistica predisposta dalla amministrazione, sia connessa al fatto che – trattandosi di dichiarazioni rese attraverso moduli prestampati – talvolta non vi sia la contestuale presenza del pubblico ufficiale o dell’incaricato – che procedono all’ammonimento – al momento in cui avviene la dichiarazione (ciò a meno di non voler far rientrare nella “modulistica predisposta dalle singole amministrazioni” anche la formula notarile prevista per queste dichiarazioni).

Il che, tuttavia, starebbe a significare che la mancata riproduzione del comma 4 dell’art. 26 nel testo unico può esser dovuta a due soli motivi: dimenticanza del legislatore o il fatto che il legislatore stesso dia per scontato che il pubblico ufficiale, quando i dichiaranti sono presenti, procede naturalmente all’ammonimento (e ciò spiegherebbe il perché dell’art. 3, comma 2, del testo unico che prevede l’ammonimento da parte del console).

Ciò, tuttavia, implicherebbe in capo al pubblico ufficiale la sussistenza di un obbligo non (più) previsto dall’ordinamento e perciò non sanzionabile.

Se così fosse, il problema, verosimilmente, sarà risolto con un'integrazione del testo unico. Allo stato attuale, si può tuttavia affermare che il procedere al "richiamo" delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del testo unico - in luogo dell'ammonimento (del quale non era e non è necessaria un'espressa menzione in atto e che, si ribadisce, non è elemento costitutivo della fattispecie di reato) - costituisce pur sempre un comportamento prudenziale che non comporta alcun aggravio di attività per il professionista.

In estrema sintesi: a stretto rigore l'ammonimento oggi non è più necessario per le autentiche di dichiarazioni rese davanti a pubblico ufficiale, ma neppure appare esser vietato. Procedere comunque al richiamo delle sanzioni penali (che dovrà avvenire ai sensi del D. P.R. 445/2000, artt. 3 e 76 e non più ai sensi della legge 15/1968, abrogata dal testo unico) appare tuttavia in linea con la finalità di rendere edotte le parti e, dunque, in questa ipotesi, il dichiarante, della particolare valenza della dichiarazione e della eventuale responsabilità che ne può derivare.

Antonio Ruotolo

(Riproduzione riservata)